



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE

Il Giudice, in persona della **dott.ssa Enrica Ciocca**, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 30290/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:

Parte_1

[...], C.F. *P.IVA_1* con sede legale in Roma, largo Lauro De Boris n. 15, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Pennisi, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, piazza Giuseppe Mazzini n. 27, come da delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione

ATTRICE

contro

Controparte_1, C.F. *C.F._1* residente in Roma alla via Francesco Caracciolo n. 10

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: 152001 - Azione di responsabilità avverso amministratore di società di persone

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PARTE ATTRICE: *“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale per tutti i motivi esposti in corso di giudizio, disattesa ogni contraria istanza,*

*- accertare e dichiarare la condotta illecita dell'avv. *Controparte_1* ai danni della *Parte_1* Ante come dettagliatamente descritta in narrativa della citazione sub §A n. 1), 2), 3, 4), 5), 6) e 7) dell'atto di citazione e per l'effetto*

*- condannare l'avv. *Controparte_1* a pagare alla *[...]* *Parte_1* i seguenti importi oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al giorno della notifica dell'atto di citazione, nonché oltre gli interessi*

ex art. 1284 IV co. c.c. dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale sino al saldo, il tutto oltre rivalutazione monetaria:

- Euro 211.511,67 a titolo di ripetizione delle indennità di carica versategli e non dovute;
- Euro 4.720,00 a titolo di ripetizione dei prelevamenti di contanti effettuati dalla carta di credito federale privi di giustificativi, oltre a euro 185,00 per commissioni;
- Euro 36.964,35 a titolo di restituzione della quota parte delle somme versate all'Ente Verona Fiere;
- Euro 7.560,00 a titolo di ripetizione delle spese per noleggio dell'auto non autorizzate;
- Euro 2.000,00 per l'indebito trasferimento sul proprio conto corrente del relativo importo;
- Euro 1.200,00 per l'indebito pagamento dal conto corrente federale delle spese dovute dal medesimo al Collegio di Garanzia;
- comunque, un importo determinato secondo quanto sarà provato in corso di causa o equitativamente determinato a titolo di risarcimento danni per le condotte illecite del medesimo descritte nel presente atto e nei successivi occorrenti.

Il tutto oltre i danni morali cagionati dall'avv. Controparte_1 alla [...] Parte_1.

Con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge.

Si insiste inoltre per l'ammissione della prova per testi con la sig.ra Tes_1 all'epoca dei fatti Segretario Generale della Federazione, sulle seguenti circostanze tutte da ritenersi precedute dalla locuzione "Vero che":

1. *l'ex Presidente federale Controparte_1 ha mantenuto la disponibilità esclusiva del conto corrente n. 41213931 intestato alla CP_2 tenuto presso Unicredit, agenzia di Roma città giudiziaria, fino al 12 giugno 2019;*
2. *prima del 12 giugno 2019, in qualità di Segretario federale, lei aveva ripetutamente richiesto all'ex Presidente federale Controparte_1 di poter avere le credenziali di accesso al conto corrente di cui al capitolo 1) e i poteri di firma sul medesimo;*
3. *nel quadriennio olimpico fino al commissariamento della CP_2 ad Aprile 2021, l'allora Presidente federale Controparte_1 aveva la disponibilità esclusiva della carta di credito a lui intestata denominata BNL Business ed addebitata alla Parte_1 di cui agli estratti conto che si mostrano al teste (docc. 43, 44, 45 e 67);*
4. *la CP_2 ha corrisposto all'allora Presidente federale per lo svolgimento dell'incarico i compensi di seguito indicati per gli anni di riferimento indicati a sinistra dei relativi importi:*
5. *lei tra il mese di ottobre 2018 e il mese di maggio 2019 ha ripetutamente sollecitato l'allora Presidente federale Controparte_1 a restituire 33.000 euro che il medesimo aveva trasferito tra il 10 e il 26 settembre 2018 dal conto corrente federale presso Unicredit n. 41213931 al proprio conto personale;*
6. *nel corso dell'intero quadriennio olimpico terminato nel 2021 e fino al commissariamento della Federazione, lei richiedeva ripetutamente all'allora Presidente federale di giustificare le spese sostenute con la carta di credito addebitata sul conto della Parte_1 di cui al capitolo 3), senza ottenere risposta;*
7. *dal 18/12/2019 l'allora Presidente federale Controparte_1 richiedeva i rimborsi per il noleggio di un'automobile senza che il relativo contratto fosse stato approvato dal Consiglio federale, senza fornirne copia e il libretto di marcia alla Segreteria federale."*

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 14.6.2023 la [...] Parte_1 in persona del legale rappresentante

pro tempore, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale *Controparte_1*

esponendo:

- che parte attrice, in qualità di associazione con personalità giuridica di diritto privato riconosciuta dal *CP_3* quale disciplina sportiva associata ai sensi del titolo V artt. 24 e 25 dello statuto *CP_3* nonché a norma del D.P.R. n. 361/2000, aveva tra i propri organi centrali l'assemblea nazionale, il presidente della federazione, il consiglio federale, il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti;

- che la carica di presidente aveva la durata di quattro anni e che nel quadriennio terminato nel 2021, termine prorogato di un anno a causa della pandemia da Covid-19, *Controparte_1* aveva ricoperto tale carica;

- che, in quanto disciplina sportiva associata, la federazione, nel quadriennio di presidenza del *CP_1* aveva beneficiato, per l'esercizio delle correlate attività sportive, dei seguenti contributi pubblici erogati dalla giunta nazionale *CP_3* riconosciuti dal *Contr* tramite la Sport e Salute s.p.a.:

a) € 209.139,00 per il 2017;

b) € 221.360,00 per il 2018;

c) € 280.926,00 per il 2019;

d) € 433.851,04 per il 2020;

- che tali contributi erano stati versati sul conto corrente intestato alla federazione presso la Unicredit s.p.a., conto di cui l'ex presidente *CP_1* aveva mantenuto la disponibilità esclusiva fino al 12.6.2019, momento in cui l'allora segretario federale aveva chiesto ed ottenuto dalla Sport e Salute s.p.a. che il versamento venisse effettuato sul conto corrente federale acceso presso la BNL BNP Paribas s.p.a.;

- che, con delibera del 12.5.2021, il consiglio nazionale del *CP_3* aveva commissariato la

Parte_1

, stante il mancato svolgimento dell'assemblea elettiva entro il 15.3.2021, termine indicato come improrogabile dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto propedeutico alla successiva elezione del consiglio nazionale *CP_3* del relativo presidente;

- che, a seguito di tale inadempienza, il *CP_3* aveva nominato *Persona_1* quale commissario straordinario, conferendogli tutti i poteri spettanti al consiglio federale e al presidente della federazione;

- che, a seguito delle verifiche amministrative, il commissario straordinario si era avveduto che l'ex presidente:

a) si era fatto riconoscere dal consiglio federale un'indennità di carica senza averne diritto;

b) aveva sottoscritto contratti senza il rispetto della procedura prevista dal regolamento di contabilità e controllo;

c) aveva adottato la prassi di assumere decisioni da sottoporre successivamente a ratifica del consiglio federale, anziché ottenere la sua previa approvazione, salvo astenersi dal coinvolgerlo in talune decisioni, spesso delicate;

d) aveva avuto la gestione esclusiva di un conto corrente intestato alla federazione presso la Unicredit s.p.a., filiale del Tribunale Civile di Roma, unico conto rispetto al quale i poteri di firma non erano stati conferiti al segretario Tes_1

e) era stato utilizzatore unico, in difetto di rendicontazione alcuna, di una carta di credito intestata alla federazione;

f) aveva avuto, su sua richiesta, la disponibilità esclusiva di un'autovettura a noleggio pagata dalla federazione, ma a lui fatturata;

- che tale contesto opaco aveva indotto il commissario straordinario a richiedere una verifica amministrativo-contabile da parte dell'ufficio di vigilanza del CP_3 all'esito della quale erano state evidenziate diverse criticità nella gestione federale, tanto da configurare un possibile danno erariale;

- che il 21.9.2021 la federazione aveva contestato all'ex presidente le citate condotte rilevate dall'ufficio di vigilanza CP_3 il CP_1 in data 2.11.2021, aveva dato riscontro, declinando la propria responsabilità;

- che, con atto di deferimento al Tribunale Federale ex art. 56, comma quarto, del regolamento di giustizia dell'attrice del 14.7.2022, il procuratore federale aveva contestato al CP_1 i seguenti illeciti disciplinari:

a) *“aver percepito indebitamente l'indennità per la carica di Presidente Federale dal 2015 al 2021, così suddivise: € 31.824 per l'annualità 2015; € 31.824 per l'annualità 2016; € 33.512 per l'annualità 2017; € 37.848 per l'annualità 2018; € 43.354 per l'annualità 2019; € 33.147 per l'annualità 2020; € 15.542 per l'annualità 2021”*, in violazione dell'art. 1, comma 1 Reg. Giust., degli artt. 10, commi 1 e 2, 54, comma 2, Statuto Federale, nonché degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo, e altresì in violazione delle *“disposizioni previste dalla Delibera della Giunta Nazionale del CP_3 . 209 del 19.5.2015 e della disposizione normativa dell'art. 1, comma 479, della Legge n. 208/2015, che prevedevano l'indennità di carica per i soli Presidenti delle FSN”*;

b) *“aver gestito in via esclusiva fino a maggio 2019 il conto corrente Unicredit intestato alla Federazione n. (...), presso la filiale ‘Ambienti Giudiziari’ all'interno del Tribunale Civile di Roma (...), senza fornire alcuna rendicontazione e in assenza di firma congiunta con il*

Segretario Generale della **Parte_1** sig.ra **Tes_1** che è stata formalizzata solamente con la delibera del Consiglio Federale n. 16/2019 del 31.5.2019”; “aver effettuato, in via autonoma, dal conto corrente UNICREDIT (...) n. 5 versamenti in data 15.05.2019, 16.05.2019, 27.05.2019, 29.05.2019 e 28.06.2019 con causale “rimborso cassa presidente” per l’importo complessivo di € 33.000,00”; nonché per “aver effettuato dal conto corrente UNICREDIT (...) due bonifici in proprio favore, rispettivamente in data 10.09.2018 di € 30.000,00 e in data 26.09.2018 di € 3.000,00, asserendo che tali movimentazioni bancarie fossero dovute per evitare un presunto pignoramento sul conto corrente federale, senza però fornire alcuna prova documentale; importo che veniva restituito dallo stesso avv. **CP_1** solo dopo richiesta da parte del Segretario Federale”, in violazione dell’art. 1, comma 1 Reg. Giust., dell’art. 10, commi 1 e 2 Statuto Federale, nonché degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo e degli artt. 20 e 22 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

c) “aver effettuato n. 25 operazioni di prelievo di denaro contante dalla carta di credito federale BNL BUSINESS per un importo complessivo di € 4.720,00 con spese di commissioni pari ad € 185,00, in assenza dei documenti giustificativi di spesa e in assenza della necessaria rendicontazione, così suddivise: - anno 2018 n. 10 operazioni per un totale di € 2.230,00; - anno 2019 n. 9 operazioni per un totale di € 1.440,00; - anno 2020 n. 6 operazioni per un totale di € 1.050,00”, in violazione dell’art. 1, comma 1 Reg. Giust., dell’art. 10, commi 1 e 2 Statuto Federale, nonché degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo e degli artt. 20, comma 1, 22, comma 2 e 25, commi 2 e 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

d) “aver sostenuto spese non deliberate dal Consiglio Federale, procedendo in via autonoma e senza alcuna autorizzazione, da aprile a dicembre 2020, al pagamento mediante la carta federale BNL BUSINESS con addebito sul conto federale per il noleggio di una autovettura per l’importo complessivo di € 7.560,00, in assenza di documenti giustificativi di spesa e senza fornire copia del contratto di noleggio auto, né il libretto di marcia che potesse giustificare l’utilizzo istituzionale dell’autovettura”, in violazione dell’art. 1, comma 1 Reg. Giust., dell’art. 10, commi 1 e 2 Statuto Federale, nonché degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo e degli artt. 19, comma 1, 20, comma 1 e 25, commi 2 e 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

e) “aver utilizzato indebitamente somme di denaro della **Parte_1** effettuando un bonifico nel 2020 di € 2.000,00 dal conto corrente federale UNICREDIT n. (...) a quello personale, in assenza di documenti giustificativi di spesa”, in violazione dell’art. 1, comma 1 Reg. Giust.,

dell'art. 10, commi 1 e 2 Statuto Federale, nonché degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo e degli artt. 20 e 22 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

f) *“aver provveduto, indebitamente, essendo decaduto dalla carica di Presidente Federale, al pagamento mediante conto corrente federale dell'importo di € 1.200,00 per promuovere il giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia del CP_3 verso la delibera del CP_3 el 9 aprile 2021 che nominava l'Ing. Persona_1 Commissario Straordinario della Federazione”*, in violazione dell'art. 1, comma 1 Reg. Giust., dell'art. 10, commi 1 e 2 Statuto Federale, nonché degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo e dell'art. 19, comma 1 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

- che, all'esito del citato procedimento disciplinare, il CP_1 veniva riconosciuto responsabile di tutti i capi di incolpazione e veniva quindi sanzionato con la sospensione per anni cinque, statuizione divenuta definitiva attesa la sua mancata impugnazione innanzi al collegio di garanzia CP_3

- che l'associazione attrice riteneva fondate le condotte illecite del CP_1 per come affermate dal Tribunale Federale prima e dalla Corte di Appello Federale poi.

Tanto premesso, l'associazione deduceva:

- la mancata assoggettabilità della domanda alla condizione di procedibilità del previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;

- la distrazione della somma di € 211.511,67 illegittimamente percepita dal CP_1 nel periodo 2015-2018 a titolo di indennità di carica;

- la distrazione della somma di € 33.000,00, successivamente restituita, dal conto corrente federale acceso presso la Unicredit s.p.a. a quello personale del CP_1

- la distrazione della somma di € 73.928,70 al fine di pervenire alla transazione, effettuata in conflitto di interessi dal CP_1 (debitore in solido) nonché in difetto di preventiva autorizzazione del consiglio federale, del giudizio intentato dalla Verona Fiere nei confronti della Parte_1, senza provvedere al pagamento di quanto dovuto *pro quota*;

- la distrazione della somma di € 4.720,00, oltre € 185,00 di commissioni, nonché della somma di € 7.560,00 dalla carta di credito federale;

- la distrazione della somma di € 2.000,00 dal conto federale acceso presso la Unicredit s.p.a. a quello personale del CP_1

- la distrazione della somma di € 1.200,00 a titolo di spese per la proposizione del ricorso innanzi al collegio di garanzia del CP_3 avverso la delibera di commissariamento della federazione;

- la illegittima sottoscrizione, da parte del CP_1 in nome e per conto della federazione, con la società Horse Management Lab - IBHR società sportiva dilettantistica a r.l. di un contratto con cui veniva affidata a quest'ultima, in via esclusiva, l'organizzazione delle gare federali, nazionali e internazionali, con la previsione di condizioni ad esclusivo vantaggio della società e in violazione della procedura negoziale prevista dal regolamento di amministrazione e regolarità federale.

L'attrice concludeva, quindi, come in epigrafe riportato.

2.- Con provvedimento ex art. 171-bis c.p.c. del 3.8.2023 veniva dichiarata la contumacia di Controparte_1 in quanto ritualmente citato e non comparso.

La causa veniva quindi istruita in via meramente documentale ed era poi assunta in decisione previo decorso dei termini a ritroso per il deposito di conclusionali e repliche.

3. – Va premesso che il presente giudizio concerne una azione di responsabilità proposta nei confronti di un amministratore di un'associazione riconosciuta, ai sensi degli artt. 18 e 22 c.c., che, a seguito della entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia, non rientra più tra le ipotesi tassative di competenza del tribunale in composizione collegiale previste dall'art. 50-bis c.p.c. Trattandosi di ordinaria azione risarcitoria, estranea alla materia delle società e non comportante l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, la controversia è devoluta alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 50-ter c.p.c.

4.- Giova preliminarmente osservare - ai fini della delimitazione del *thema decidendum* - che la Parte_1

[...] ha proposto azione di responsabilità nei confronti di Controparte_1 già presidente della Parte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dall'ente in conseguenza di asserite condotte di *mala gestio*.

Avendo la Federazione natura di associazione riconosciuta dal CP_3 quale disciplina sportiva associata ai sensi del titolo V artt. 24 e 25 dello statuto CP_3 nonché ai sensi dell'art 15 del D.Lgs. 24271999 ("Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato") e del D.P.R. n. 361/2000, trova applicazione il disposto di cui all'art. 18 c.c., in base al quale gli amministratori di un'associazione sono responsabili verso la stessa secondo le norme del mandato.

Occorre al riguardo rilevare che la presente azione di responsabilità è stata deliberata ex art. 22 c.c. con delibera del Consiglio Federale del 27.2.2023 (cfr. doc. n. 2 allegato all'atto di citazione).

In virtù dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 18 c.c. ed a prescindere, quindi, dal rapporto di immedesimazione organica, gli amministratori rispondono nei confronti dell'ente

amministrato ai sensi dell'art. 1710 c.c. Essi, quindi, devono adempiere il proprio incarico secondo la diligenza del buon padre di famiglia anche se, trattandosi di obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale, la diligenza va valutata anche con riguardo alla natura dell'attività esercitata ex art. 1176 comma secondo c.c. Si aggiunga che tale diligenza va valutata in relazione alla volontà del mandante e perciò anche alla luce delle finalità previste dallo statuto dell'associazione, per il cui raggiungimento l'organo gestorio viene istituito.

Ne consegue che la responsabilità degli amministratori di una associazione riconosciuta ha natura contrattuale, giacché discende dalla violazione di un obbligo negoziale assunto nei confronti dell'ente, segnatamente dall'inadempimento dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto, assolti senza la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico o dalle competenze professionali. In caso di negligente adempimento di un obbligo imposto dalla legge o dallo Statuto, quindi, gli amministratori sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati all'ente: tuttavia, se l'attività è svolta gratuitamente, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore (art. 1710 comma primo c.c.).

Il comportamento degli amministratori va, pertanto, valutato alla luce dei principi generali che regolano l'inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno (Trib. Milano 29.3.2017 n. 3598). Ne consegue che, quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, grava sul creditore l'onere di dimostrare la sussistenza, sotto il profilo ontologico, delle violazioni degli obblighi contrattuali, il nesso di causalità e il danno, restando invece a carico del convenuto la prova dell'insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di responsabilità contrattuale, ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve, altresì, essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità (Cass. civ. sez. III sentenza 3.12.2015 n. 24632; Cass. civ. sez. I sentenza 10.10.2007 n. 21140; Cass. civ. sez. III sentenza 18.3.2005 n. 5960, secondo la quale il soggetto che agisce con l'azione di responsabilità è onerato della allegazione e della prova, sia pure mediante presunzioni, non solo delle condotte poste in essere dall'amministratore, ma anche dell'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, di cui chiede e della riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un *quid pluris* rispetto alla condotta asseritamente inadempiente; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe, infatti, di oggetto).

In definitiva, l'accoglimento della domanda risarcitoria esige la prova dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. Tanto chiarito in punto di diritto ed in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, la domanda proposta dalla **Parte_1**

[...] è parzialmente fondata e, quindi, meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati.

L'attrice fonda le proprie pretese risarcitorie, in primo luogo, sui seguenti addebiti posti in essere dal presidente della **Controparte_5** e già riconosciuti sussistenti in sede disciplinare:

- a) l'indebita percezione di un'indennità di carica per il periodo 2015-2021 pari a complessivi € 211.511,67;
- b) l'illegittimo trasferimento della somma complessiva di € 33.000,00 dal conto corrente federale a quello personale, somme poi restituite;
- c) l'illegittimo prelievo dalla carta di credito federale della somma complessiva di € 4.905,00;
- d) l'illegittima corresponsione alla Verona Fiere, per pervenire ad un accordo transattivo, della somma di € 73.928,70 e l'omessa restituzione alla Federazione della metà di tale importo, pur essendo il **CP_1** obbligato in solido;
- e) la distrazione della somma di € 7.560,00 per spese di noleggio di autovettura;
- f) l'illegittima distrazione della somma di € 2.000,00 dal conto corrente della **Parte_1** ;
- g) la distrazione della somma di € 1.200,00 dal conto corrente della **Parte_1**

Giova premettere che le condotte contestate sono state accertate all'esito di due gradi di giudizio avanti alla giustizia sportiva, con particolare riferimento alle decisioni emesse, rispettivamente, dal Tribunale Federale il 3.11.2022 e dalla Corte d'Appello Federale il 13.1.2023.

Quanto all'indennità di carica per il periodo 2015 – 2021, si rileva che la relativa previsione del regolamento contrasta con le disposizioni statutarie e di legge (in particolare dell'art. 1, comma 479 della L. n. 208/2015), che prevedono che le indennità di carica non possono essere riconosciute ai Presidenti **Parte_2** .

Come correttamente rilevato nella relazione su approfondimenti amministrativo - contabili sulla **Parte_1** dell' **CP_6** vigilanza ^{Con} **CP_3** cfr. doc. n. 6 allegato all'atto di citazione), *“Dal punto di vista normativo, l'art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010 prevede che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa*

vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche”.

La predetta previsione si colloca nell'ambito dell'intervento di c.d. “Spending review” operato a partire dal 2010, nell'ambito di un generale contenimento e ridimensionamento della finanza pubblica.

La formulazione generale della predetta previsione comportava la titolarità gratuita delle cariche in tutti gli organi degli enti sovvenzionati dalle finanze pubbliche, ivi compresi gli organismi riconosciuti, vigilati e finanziati dal CP_3 e ora dalla Società), nel settore sportivo. In seguito all'approvazione di tale previsione il CP_3 ha inviato alle Parte_1 Sportive Nazionali indicazioni in merito all'applicazione delle previsioni in materia di riduzione della spesa.

Il Legislatore ha tuttavia ritenuto di prevedere un regime di favore per le Federazioni Sportive Nazionali, in ragione della funzione dalle stesse svolta e, pertanto, ha dapprima rinviato nel tempo l'applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica alle FSN per poi escluderne definitivamente l'applicabilità.

Diversamente ha disposto per le Discipline Sportive Associate, per le quali la non applicazione delle norme in tema di Spending review è stata limitata solo ad alcune annualità.

Infatti, mentre il primo rinvio, disposto dall'art. 2, comma 2-quaterdecies del D.L. 225/2010 è stato operato con esplicito riferimento alle sole FSN, nei rinvii successivi (per gli anni 2012, 2013 e 2014) sono state indicate espressamente anche le DSA.

Tuttavia, il successivo art. 13 del D.L. 192/2014 ha previsto che, per l'anno 2015 e sino al 1° gennaio 2016, le disposizioni sul contenimento della spesa non si applicassero alle FSN, non facendo più riferimento alle DSA.

Del pari, l'art. 1, comma 479 della L. 208/2015, che ha reso definitiva l'esclusione dell'applicabilità delle previsioni sul contenimento della spesa, opera espresso riferimento alle sole FSN.

La previsione prevede infatti che “Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, non si applicano alle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e all'ENIT-Agenzia Controparte_8 le

norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente."

Anche tale previsione non contempla, pertanto, le DSA.

Tuttavia, il successivo art. 13 del D.L. 192/2014 ha previsto che, per l'anno 2015 e sino al 1° gennaio 2016, le disposizioni sul contenimento della spesa non si applicassero alle FSN, non facendo più riferimento alle DSA.

Del pari, l'art. 1, comma 479 della L. 208/2015, che ha reso definitiva l'esclusione dell'applicabilità delle previsioni sul contenimento della spesa, opera espresso riferimento alle sole FSN.

La previsione prevede infatti che "Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, non si applicano alle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e all'ENIT-Agenzia Controparte_8 le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente."

Anche tale previsione non contempla, pertanto, le DSA".

Dal momento che non vi è deroga per le DSA alla gratuità dell'incarico ricoperto dal CP_1 ne consegue che questi ha percepito illegittimamente l'indennità di carica per il periodo 2015-2021 per la somma complessiva di € 211.511,67 (cfr. doc. da n. 26 a n. 32, doc. n. 36 allegati alla memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c.).

Nondimeno, l'indennità di cui sopra è stata periodicamente percepita dal convenuto nel periodo predetto non per effetto di un atto distrattivo da parte del CP_1 bensì in esecuzione del Regolamento di attuazione dello Statuto CP_9, che attribuisce un'indennità al presidente per la carica ricoperta.

Il citato regolamento risulta in contrasto non solo con le previsioni di legge che consentono di escludere l'applicabilità delle previsioni sul contenimento della spesa pubblica per le sole FSN, ma anche con l'art. 54 dello Statuto della CP_9, che prevede la gratuità di tutte le cariche federali (ad eccezione dei componenti del Collegio dei Revisori) e con l'art. 7.5 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive

associate approvato con deliberazione del Consiglio nazionale del CP_3 . 1613 del 4/9/2018 e con DPCM 14/9/2018, che attribuiscono agli Statuti (e non ai regolamenti federali) la facoltà di prevedere indennità a favore dei titolari di cariche federali.

Va precisato che parte attrice non ha richiesto tale somma come atto distrattivo dell'amministratore, ma come restituzione di indebito azionata dalla parte attrice ex art. 2033 c.c..

Giova richiamare al riguardo la giurisprudenza consolidata in materia di nullità del contratto, secondo cui la disciplina degli obblighi restitutori tra le parti è mutuata da quella dell'indebito oggettivo, poiché viene a mancare la causa giustificativa delle rispettive attribuzioni patrimoniali (Cass. civ., sez. 2, n. 2993 del 31/01/2019).

Nella specie, il regolamento attuativo dello statuto della ridetta associazione è nullo nella parte in cui prevede il diritto del presidente di percepire un'indennità per contrasto con lo statuto della federazione e con la legge, sicché le somme percepite dal CP_1 in esecuzione dello stesso sono ripetibili da parte dell'associazione.

Quanto al dedotto trasferimento della somma complessiva di € 33.000,00 dal conto corrente federale a quello personale del convenuto, la stessa Federazione afferma che il CP_1 li ha restituiti a fronte dell'espressa richiesta proveniente dal segretario federale Tes_1. Si legge infatti nell'atto di citazione: *"Fermo quanto sopra, il trasferimento sia pure momentaneo dei suddetti fondi integra una condotta illecita dell'ex Presidente perché assunta in difetto di approvazione del Consiglio federale, oltre a poter configurare il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. aggravato ex art. 61 n. 9 (abuso di poteri), con conseguente diritto della CP_2 al risarcimento del danno morale ex art. 185 c.p. da quantificarsi equitativamente"*.

Occorre innanzitutto rilevare che il diritto alla restituzione ed al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ha natura civilistica e che le disposizioni dell'art. 185 c.p. non hanno efficacia costitutiva di tali diritti, ma mera funzione di regole integratrici dei generali principi degli artt. 2043 e 2059 c.c., che ne fanno un'enunciazione ed un'applicazione più ampia di quella penale (Cass. pen. sez. VI sentenza 21.1.1992).

Stante il mancato accertamento in sede penale della condotta distrattiva del CP_1 basti rilevare quanto segue.

Con particolare riferimento alla categoria dei danni non patrimoniali, oggetto di specifico intervento chiarificatore della Suprema Corte (a partire da Cass. civ. sez. III sentenza 31.5.2003 n. 8827 e Cass. civ. sez. III sentenza 31.5.2003 n. 8828 e successive sentenze ormai costanti), si osserva che in tale ambito vanno astrattamente ricompresi non solo i danni conseguenti a

reato o previsti da specifiche disposizioni di legge, ma anche quelli derivanti da lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (Cass. civ. sez. III sentenza 19.8.2003 n. 12124; Cass. civ. sez. III sentenza 7.11.2003 n. 16716).

Pertanto, conformemente alla tipicità della tutela offerta dall'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è appunto risarcibile solo nei casi determinati dalla legge (art. 185 c.p. in caso di reato e specifiche disposizioni di legge, ad esempio in materia di libertà personale, di riservatezza, di discriminazioni) ovvero nel caso di lesione di uno specifico diritto inviolabile della persona umana costituzionalmente protetto. Dunque, ai fini dell'ammissione al risarcimento, ex art. 2059 c.c., ciò che rileva è l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona e costituzionalmente rilevante, dal quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica; quindi in tali termini si parla di danno non patrimoniale, indipendentemente dall'indicazione descrittiva e classificatoria che si voglia ancora fare con riferimento ad ipotetiche (tradizionali) voci o figure di danno (danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno d'immagine, al nome commerciale, ecc.).

Nella specie, la domanda è infondata per difetto di specifica allegazione e prova in ordine agli elementi che consentano l'individuazione stessa del danno asseritamente subito, nulla essendo stato dedotto sulla natura e sull'entità del danno asseritamente subito e pretesamente da risarcire nonché sullo stesso preteso nesso causale fra gli asseriti (ma non provati) danni e la lamentata condotta CP_1 peraltro risultata fondata.

Invero, ai fini della risarcibilità del danno, il preteso danneggiato deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un *quid pluris* rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (Cass. civ. sez. III sentenza 18.3.2005 n. 5960).

In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno *in re ipsa*, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale e adeguata allegazione (Cass. civ. S.U. sentenza 11.11.2008 n. 26972).

Sul punto, a conforto di quanto detto a proposito della necessità della prova del danno sofferto, va ricordato che la giurisprudenza è ormai consolidata nell'escludere l'ipotizzabilità del c.d. danno *in re ipsa* (Cass. civ. sez. VI ordinanza 28.2.2020 n. 5447 in tema di danno da c.d. "fermo tecnico"; Cass. civ. sez. lavoro sentenza 24.2.2020 n. 4886 in tema da danno da ritardato pensionamento; Cass. civ. sez. III ordinanza 18.2.2020 n. 4005 in tema di diffamazione; Cass. civ. sez. lavoro ordinanza 12.11.2019 n. 29206 in tema di danno morale).

Nel caso di specie, a prescindere da ogni altra considerazione ed in base alla ragione più liquida (Cass. civ. sez. V sentenza 11.5.2018 n. 11458), manca la prova - e prima ancora la concreta e specifica allegazione in fatto - del danno patrimoniale in ipotesi effettivamente sofferto dall'attrice, oltre che del nesso causale fra la condotta del convenuto ed il danno, considerato che la somma è già stata restituita e nessun altro danno risulta allegato e provato.

Del tutto inconferente anche il richiamo all'equità, da porre a fondamento dell'invocato risarcimento e della conseguente liquidazione del danno.

Sul punto si rammenta che l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità; quindi, l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi l'allega (Cass. civ. sez. II sentenza 7.6.2007 n. 13288; Cass. civ. sez. III sentenza 30.4.2010 n. 10607; Cass. civ. sez. lavoro ordinanza 19.12.2011 n. 27447; Cass. civ. sez. III sentenza 4.4.2013 n. 8213; Cass. civ. sez. III sentenza 17.10.2016 n. 20889; Cass. civ. sez. VI ordinanza 22.2.2017 n. 4534).

Sono provate *per tabulas*, le condotte afferenti all'illegittima utilizzazione, da parte del CP_1 delle somme di € 4.905,00 (prelievi dalla carta di credito federale con relative commissioni bancarie) e di € 7.560,00 (spese sostenute per il noleggio di un'autovettura).

Dal regolamento di amministrazione e contabilità della Parte_1, approvato dal consiglio federale con delibera n. 7/2018CF 16.3.2018, si evince infatti che:

- ex art. 20, comma primo *"la liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dal Segretario Generale sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovante il diritto del creditore, previo accertamento dell'esistenza dell'impegno di spesa e della verifica della regolarità della fornitura di beni, opere e servizi"*;
- ex art. 22, comma secondo *"qualora si dovessero rendere necessarie operazioni di prelievo di contanti dal conto corrente federale o dai conti correnti federali, ovvero qualora si dovesse rendere necessario provvedere ad eventuali pagamenti a mezzo di assegno bancario, od ancora*

in ipotesi di richiesta di emissione di assegno circolare, potranno avvenire solo ed esclusivamente a firma congiunta del Presidente e di almeno uno degli ulteriori titolari del potere di firma, come previsto dal precedente comma 1”;

- ex art. 25, commi primo e secondo “1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sull’esigenza della Parte_1 di manifestarsi all’esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad essa estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Esse debbono essere finalizzate, nella vita di relazione della Parte_1 nell’intento di suscitare su di essa, sulla sua attività e i suoi scopi, l’attenzione e l’interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari od internazionali.

2. Per ragioni connesse alla rappresentanza della Federazione, che spetta al Presidente, viene previsto l’utilizzo di una carta di credito intestata alla Federazione e detenuta dal Presidente Federale oltre ad una carta di credito prepagata, per la quale è previsto un fondo massimo di € 3.000,00, detenuta dal Segretario Generale”.

Ebbene, nel caso di specie nessuna delle condizioni sopra richiamate è stata rispettata dal CP_1 il quale, rimasto contumace, non ha fornito alcuna prova in ordine alla legittimità dei prelievi effettuati dalla carta di credito federale nel periodo dal 2018 al 2020.

Le operazioni contestate sono le seguenti: prelievo del 23.1.2018 di € 250,00; prelievo del 27.1.2018 di € 250,00; prelievo del 7.2.2018 di € 250,00; prelievo del 24.3.2018 di € 50,00; prelievo dell’11.7.2018 di € 250,00; prelievo del 29.7.2018 di € 180,00; prelievo del 4.8.2018 di € 250,00; prelievo del 15.10.2018 di € 250,00; prelievo del 14.11.2018 di € 250,00; prelievo del 18.11.2018 di 250,00; prelievo dell’8.3.2019 di € 250,00; prelievo del 15.3.2019 di € 250,00; prelievo del 6.6.2019 di € 200,00; prelievo del 29.7.2019 di € 50,00; prelievo del 27.9.2019 di € 140,00; prelievo del 19.11.2019 di € 250,00; prelievo del 25.11.2019 di € 100,00; prelievo del 25.11.2019 di € 100,00; prelievo del 13.12.2019 di € 100,00; prelievo del 22.2.2020 di € 100,00; prelievo del 19.3.2020 di € 250,00; prelievo del 25.9.2020 di € 250,00; prelievo del 29.9.2020 di € 150,00; prelievo del 30.9.2020 di € 100,00; prelievo del 20.10.2020 di € 200,00.

Orbene le suindicate operazioni di prelievo in contanti, effettuate mediante la carta di credito BNL Business in uso al CP_1 poggiante sul conto corrente n. 000208, acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. ed intestato alla federazione, risultano debitamente documentate dall’attrice (cfr. doc. n. 43, n. 44 e n. 67 allegati alla memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c. dell’attrice) unitamente alle relative commissioni.

Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle spese di noleggio sostenute dal CP_1 nel 2020, nonché in ordine al bonifico di € 2.000,00 da questo effettuato in proprio

favore in data 26.8.2020 dal conto corrente federale (recante IBAN n. IT13S0200805162000041213931) acceso presso la Unicredit s.p.a. (cfr. doc. n. 41 allegato alla memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c. dell'attrice).

Ne consegue che il convenuto ha distratto la somma complessiva di 14.465,00, stante il mancato rispetto della procedura di rendicontazione ed autorizzazione prevista dal regolamento di amministrazione e contabilità della *Parte_1*

Con riferimento all'ulteriore spesa di € 1.200,00 disposta dal convenuto a debito del conto corrente federale al fine dell'annullamento, innanzi al collegio di garanzia del *CP_3* della deliberazione con cui è stato disposto il commissariamento della federazione, si rileva quanto segue. Secondo la ricostruzione effettuata dall'attrice, il convenuto, in data 12.4.2021, ha proposto ricorso avverso la delibera di commissariamento della *Parte_1* del 9.4.2021 in un momento storico in cui non era più titolare del potere di rappresentanza dell'ente, con la conseguenza che il bonifico di € 1.200,00, disposto dal conto corrente n. 8500525585 intestato alla *Parte_1* (cfr. doc. n. 17 allegato all'atto di citazione nonché n. 39 allegato alla memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c.) sarebbe stato effettuato nell'esclusivo interesse del ricorrente, il quale a tal fine si è avvalso di risorse economiche non proprie.

Orbene, appare di tutta evidenza che la citata delibera di commissariamento abbia privato il *CP_1* della qualità di legale rappresentante della *Parte_1*, atteso anche il rigetto, avvenuto in data 22.4.2021 da parte del Collegio di Garanzia dello Sport del *CP_3* dell'istanza cautelare di sospensione della delibera in oggetto. Il *CP_1* era, quindi, legittimato a proporre tale impugnazione solamente a titolo personale, e, quindi, tenuto a sostenere le relative spese di causa. Il convenuto è pertanto tenuto a restituire il relativo esborso.

L'attrice denuncia, inoltre, la distrazione, da parte del *CP_1* della somma di € 73.928,70 finalizzata alla stipulazione di una transazione con *Controparte_10* al fine di definire il giudizio che intercorreva tra quest'ultima, il *CP_1* e la *Parte_1*, che, secondo la prospettazione attorea, sarebbe stata effettuata dal *CP_1* in conflitto di interessi e in difetto di preventiva autorizzazione del consiglio federale, considerata anche la circostanza che il *CP_1* era obbligato in solido con la *Parte_1* al pagamento della somma pretesa da *Controparte_10*

La domanda attorea, *in parte qua*, non merita accoglimento.

Non è stato specificamente allegato né comprovato il danno che, secondo la prospettazione attorea, sarebbe derivato alla *Parte_1* dalla stipulazione della suddetta transazione. In particolare, con la suddetta transazione è stato definito il contenzioso nel corso del quale era stato emesso avverso la *Controparte_2* e altri soggetti, tra i quali lo stesso *CP_1* su

ricorso di *Controparte_10* decreto ingiuntivo, di cui era stata concessa in corso di opposizione la provvisoria esecuzione, per il pagamento della somma di € 69.831,26, oltre agli interessi ed alle spese di lite e con la suddetta transazione la *Parte_1* ha corrisposto alla *Controparte_10* la somma di 73.928,70, di cui € 69.831,26 a titolo di capitale ed € 4.097,44 per competenze del procedimento monitorio, importo accettato dalla *Controparte_10* “a saldo, stralcio e transazione” dell’intera somma pretesa, anche a titolo di interessi moratori e di spese del procedimento di opposizione al citato decreto ingiuntivo.

Dall’esame del ricorso monitorio prodotto risulta evidente la sussistenza di un debito della *Parte_1* di cui il *CP_1* era chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 38 c.c., in quanto rappresentante della *Parte_1* e, dunque, soggetto sul quale il creditore poteva rivalersi, ma non per un debito proprio.

La transazione è, dunque, stata conclusa su un debito sussistente della Federazione e, al di là dei profili formali dei poteri spesi e delle autorizzazioni necessarie, non emerge alcun danno patrimoniale a carico della *CP_11*.

Quanto alla deduzione attorea afferente all’illegittima sottoscrizione di un contratto con la società di pubblicizzazione di scommesse sportive *Controparte_12*

[...] di cui la Federazione attrice ha dedotto la illiceità, si rileva quanto segue.

Con il suddetto accordo, la *Parte_1*, in persona del presidente, ha affidato in via esclusiva alla IBHR l’organizzazione di gare federali nazionali ed internazionali, secondo la prospettazione attorea in violazione della procedura negoziale prevista dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità federale, non ricorrendo alcuna delle ipotesi in cui è consentita la stipulazione del contratto a trattativa privata. A seguito del commissariamento della *Parte_1* il commissario straordinario comunicava il recesso dal citato accordo e l’IBHR aveva intrapreso un procedimento d’urgenza avanti all’intestato Tribunale per ottenere l’esecuzione dell’accordo, previo accertamento della illegittimità del recesso, ma il Tribunale rigettava il ricorso della IBHR in entrambi i gradi del giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c..

Nondimeno, non vi è prova del danno all’immagine di cui la parte attrice ha chiesto il ristoro, non potendosi evincere la prova di tale danno dalla generica allegazione secondo cui l’immagine della *Parte_1* sarebbe stata associata alle scommesse o a possibili profili penali mai accertati quanto alla raccolta di scommesse da parte di imprese straniere operanti senza autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell’ art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

In conclusione, per i motivi sopra esposti, il convenuto va condannato alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di indennità per € 211.511,6 ed al risarcimento del danno, in favore della *Parte_1* attrice, individuato nella somma complessiva di € 15.665,00-

Il primo importo è un debito di valuta per cui va maggiorato degli interessi legali dalla domanda al saldo.

Il secondo importo, a carattere risarcitorio, è debito di valore, al quale va aggiunta la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dei singoli atti di mala gestio del *CP_1* fino alla pubblicazione della presente sentenza ed agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo per la trasformazione del debito di valore in debito di valuta.

Quanto, invece, alla richiesta degli interessi, deve osservarsi quanto segue.

L'obbligazione risarcitoria -come noto- è finalizzata a porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato, se il pagamento dell'equivalente monetario del bene perduto fosse stato tempestivo.

Tuttavia, mentre la rivalutazione della somma ha lo scopo di risarcire il danno emergente, gli interessi hanno lo scopo di risarcire il lucro cessante. Del resto, a differenza dei crediti di valuta, i crediti di valore non producono automaticamente interessi, non potendosi parlare di normale fruttuosità della somma di denaro. In realtà, infatti, con la liquidazione degli interessi si va a risarcire un danno, e precisamente il maggior danno non coperto dalla rivalutazione monetaria.

Tradizionalmente, tale danno è stato equitativamente risarcito riconoscendo, sulla somma capitale via via rivalutata annualmente, anche la corresponsione degli interessi (solitamente al tasso legale). Tali interessi sono stati denominati dalla giurisprudenza "interessi compensativi" (cfr. Cass. 11718/02; Cass. 2654/05), che rappresentano, quindi, una modalità per liquidare, in via equitativa ed in mancanza di specifica quantificazione, il danno da ritardo nei debiti di valore (Cass. 4242/03).

Tale danno però –come tutte le voci di danno- va allegato e dimostrato, anche attraverso presunzioni (cfr. Cass. 12452/03; Cass. 20591/04; Cass. 22347/07), tanto con riferimento all'entità quanto con riferimento al nesso causale, dovendosi escludere l'ipotizzabilità di un danno in re ipsa, che diversamente verrebbe a coincidere con l'evento (cfr. Cass. SU 26972/08), trattandosi invece di danno-conseguenza.

Questi principi, dettati in ordine all'eventuale risarcibilità di un danno da ritardo, sono stati recentemente ribaditi anche da Cass. 3355/10, che in motivazione così precisa: "... va

ricordato che nei debiti di valore il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'il-lecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero di determinare il tasso di interesse in misura diversa da quella legale; ovvero, ancora, di non riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da lucro cessante debba essere positivamente escluso (Cass., n. 748/2000, cfr. anche Cass., nn. 490/1999 e 10751/2002).”.

Dunque, il riconoscimento degli interessi compensativi, dalla data del fatto o dai singoli esborsi, è possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, su di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione (cfr. Cass. 12452/03; Cass. 2654/05 in motivazione: “... Gli interessi che vengono qui in considerazione sono interessi ‘compensativi’ ... possono non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivaluta-zione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario (in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dal-la redditività media del denaro nel periodo considerato, come precisato da Cass., n. 4729/2001 e n. 12788/98), essendo inibito solo il calcolo degli interessi al tasso legale sulle somme integralmente rivalutate a far data dall'evento dannoso.”).

Del resto, anche la nota sentenza Cass. civ. s.u. n. 1712/95 richiede la prova - ed ancor prima - l'allegazione di detto danno da mancato guadagno, in conseguenza del lamentato ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno emergente (cfr. Cass. SU 1712/95: “.... Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso.”).

In conclusione, solo qualora l'equivalente monetario attuale del danno dovesse risultare in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può liquidare tale danno anche sotto forma di interessi, a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che -come detto- costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno.

Nel caso di specie, tuttavia, nulla risulta allegato e provato da parte del danneggiato, per cui non possono essere riconosciuti gli interessi cd. compensativi in aggiunta alla rivalutazione monetaria. Sull'importo complessivamente riconosciuto -in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta- spettano, invece, gli interessi come per legge dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.

Invece, sull'importo complessivamente riconosciuto -in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta- spettano, come detto, gli interessi moratori legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in ragione dell'accolto ed alle attività processuali effettivamente svolte, come da dispositivo ai sensi del DM 147/2022.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio N.R.G 30290/2023 tra la *Parte_1*

[...], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ed *Controparte_1* ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) **CONDANNA** *Controparte_1* al pagamento in favore della *[...]*
Parte_1, della somma risarcitoria di
 - € 211.511,67 oltre interessi dalla domanda al saldo
 - € 15.665,00 oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalle singole condotte alla presente sentenza e interessi legali dalla sentenza al saldo;
- 2) **RIGETTA** nella restante parte la domanda proposta dall'attrice;
- 3) **CONDANNA** il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in € 1.063,00 per spese vive ed € 9.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, li 10/05/2026

Il Giudice
Enrica Ciocca